

*Informativa per la clientela di studio*

*N. 03 del 09.03.2017*

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

**OGGETTO: Legge di Bilancio 2017 – le novità Fiscali**

*Gentile Cliente,  
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio a decorrere dal 2017.*

**Sintesi tabellare**

Di seguito proponiamo una breve sintesi tabellare delle novità concernenti norme fiscali, con successiva informativa approfondiremo alcuni argomenti di maggior rilievo.

NOVITA' FISCALI	
Novità	Descrizione
<b>PROROGA DETRAZIONE 50% E 65%</b>	<p>È confermata la <b>proroga fino al 2017</b> della detrazione IRPEF per gli <b>interventi di recupero del patrimonio edilizio</b> di cui all'art. 16-bis, TUIR, alle condizioni previste per il 2016 (50% della spesa di importo massimo pari a € 96.000) ed è rivista la detrazione per gli <b>interventi in zone sismiche</b>.</p> <p>Con analogia modifica è disposta la <b>proroga fino al 2017</b> della detrazione per gli <b>interventi di riqualificazione energetica</b>, alle condizioni previste per il 2016 (detrazione nella misura del 65%).</p> <p><b>Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali</b></p> <p>È confermato che, relativamente agli interventi di <b>riqualificazione energetica su parti comuni</b> degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione in esame è stata estesa alle spese sostenute <b>fino al 2021</b>.</p> <p>Inoltre è previsto che per le <b>spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021</b> relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>70%</b> per gli interventi che interessano <i>"l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo"</i>;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>75%</b> per gli interventi finalizzati a migliorare la <b>prestazione energetica invernale e estiva</b> attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare massimo di spesa <b>non superiore a € 40.000</b> per ciascuna unità immobiliare che compone l'edificio;</li> <li>Per gli interventi in esame è consentito <b>optare</b>, in luogo della detrazione, <b>per la cessione del corrispondente credito ai fornitori</b> che hanno effettuato gli interventi, ovvero <b>a soggetti privati</b>, con la possibilità di cedere successivamente tale credito.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI</b></p>	<p>È confermato che la <b>detrazione IRPEF</b> prevista per i soggetti che sostengono <b>spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici</b> rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di € 10.000) è ora riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio <b>iniziati a decorrere dall'1.1.2016</b>;</li> <li>• per le spese <b>sostenute nel 2017</b>.</li> </ul> <p>Come in passato, la detrazione è fruibile in 10 quote costanti e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PROROGA MAXI AMMORTAMENTI</b></p>	<p>È confermata la proroga della possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in <b>beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017</b>, oppure entro 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione, di <b>incrementare il relativo costo di acquisizione del 40%</b> al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.</p> <p>Sono ora <b>esclusi</b> dall'agevolazione in esame gli <b>automezzi a deducibilità limitata</b> di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR e i <b>veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti</b> ex lett. b-bis).</p>
<p style="text-align: center;"><b>PROROGA I PER AMMORTAMENTI</b></p>	<p>È confermato che a favore delle imprese che effettuano investimenti in <b>beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale</b>, ricompresi in apposito elenco (Allegato A), <b>entro il 31.12.2017</b> (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), il <b>costo di acquisizione è incrementato del 150%</b>.</p> <p>Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in <b>beni immateriali strumentali</b> di cui all'elenco (Allegato B), <b>il costo di acquisizione è aumentato del 40%</b>. Il soggetto interessato deve produrre una <b>dichiarazione</b> del legale rappresentante ovvero, per i beni di <b>costo superiore a € 500.000</b> una <b>perizia tecnica giurata</b> attestante che il bene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui agli Allegati A / B;</li> <li>• è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>CREDITO RICERCA E SVILUPPO</b></p>	<p>È confermata l'<b>estensione fino al 2020</b> del credito d'imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.</p> <p>Il credito è riconosciuto a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le <b>spese per attività di R&amp;S</b> del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente <b>almeno pari a € 30.000</b>;</li> <li>• si <b>realizzi un incremento</b> delle spese in esame <b>rispetto al triennio precedente</b>. Il credito è infatti riconosciuto, fino all'<b>importo massimo annuo di € 20 milioni</b> nel rispetto di determinati parametri.</li> </ul> <p>Il credito può essere utilizzato in compensazione <i>"a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi"</i>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CONTABILITA' SEMPLIFICATA "PER CASSA"</b></p>	<p>È confermata la modifica del comma 1 dell'art. 66, TUIR con la quale, <b>a decorrere dall'1.1.2017</b>, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al <b>principio di cassa</b> in luogo di quello di competenza.</p> <p>In particolare, il reddito d'impresa è pari alla <b>differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti (INCASSATI) e quello delle spese sostenute (PAGATE)</b>.</p> <p>A tale importo vanno <b>aggiunti</b> l'autoconsumo personale/familiare dell'imprenditore; determinati redditi immobiliari, le plusvalenze; le sopravvenienze attive; e <b>sottratte</b> le minusvalenze / sopravvenienze passive.</p> <p><b>Non rilevano</b> ai fini della determinazione del reddito le <b>rimanenze iniziali / finali</b></p> <p>Con l'aggiunta di un <b>nuovo comma</b> per le società di persone/ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.</p> <p>Previa <b>opzione vincolante per almeno un triennio</b>, il contribuente può tenere i registri IVA <b>senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti</b>, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, <b>si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento</b>.</p> <p><u><b>Opzione regime ordinario</b></u></p> <p>È confermata la possibilità di <b>optare per il regime ordinario</b> (contabilità ordinaria). L'opzione ha effetto fino a revoca, con un <b>periodo minimo di 3 anni</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ALIQUTA IVA 5% TRASPORTO URBANO</b></p>	<p>In sede di approvazione è stato previsto l'assoggettamento ad IVA (aliquota ridotta 5%), in luogo del regime di esenzione, dei servizi di <b>trasporto urbano di persone</b> effettuati per <b>via marittima, lacuale, fluviale e lagunare</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI</b></p>	<p>E' previsto che le <b>ritenute alla fonte (4%) operate da un condominio</b>, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto / opere / servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa, <b>vanno versate quando il relativo ammontare "raggiunge" l'importo di € 500</b>.</p> <p>Il condominio ove <b>non sia raggiunto il predetto limite</b> è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.6 e 20.12 di ogni anno.</p>

<b>DEDUCIBILITA' CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE</b>	<p>È <b>incrementato a € 5.164,57</b> il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine. Prima della modifica in esame, il limite di rilevanza fiscale per il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio.</p> <p>Resta fermo a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio il limite di rilevanza fiscale per l'acquisto / leasing di autovetture.</p>
<b>LIMITE PROVENTI REGIME FORFETTARIO LEGGE 398/91</b>	<p>le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti possono optare per il <b>regime forfetario</b> di determinazione del reddito e dell'IVA previsto dalla Legge n. 398/91.</p> <p>E' stato <b>umentato a € 400.000</b> (in precedenza € 250.000) il <b>limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale</b> da rispettare per l'accesso al citato regime forfetario.</p>
<b>PROROGA "SABATINI-TER"</b>	<p>È confermata la proroga <b>al 31.12.2018</b> dell'agevolazione c.d. "Sabatini – ter" prevista dall'art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni le <b>micro, piccole / medie imprese</b> per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.</p>
<b>INCENTIVI LAVORATORI RIMPATRIATI</b>	<p><b>Anche il reddito di lavoro autonomo</b> (in precedenza l'agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente) prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% (in precedenza 70%) al ricorrere di determinate condizioni.</p> <p>Il <b>nuovo limite del 50%</b> è applicabile a decorrere <b>dal 2017</b>;</p> <p><b>Dal 2017 al 2020</b>, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, TUIR, e ai soggetti che nel 2016 hanno esercitato l'opzione prevista per i lavoratori rimpatriati di cui al comma 4 del citato art. 16.</p> <p>Per i lavoratori autonomi le condizioni richieste sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il soggetto non è stato residente in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento e si impegna a permanere in Italia per almeno 2 anni;</li> <li>• l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.</li> </ul> <p>La suddetta agevolazione è applicabile anche ai <b>cittadini di Stati extraUE</b> "con i quali sia in vigore una convezione per evitare le doppie imposizioni ... ovvero un accordo sullo scambio di informazioni ... in possesso di un diploma di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente</p>

	<p><i>un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream".</i>          Quest'ultima disposizione è applicabile <b>a decorrere dal 2017</b>.</p>
<b>PREMI PRODUTTIVITA' E WELFARE AZIENDALE</b>	<p>È (ri)confermata l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'<b>imposta sostitutiva del 10%</b> delle somme erogate a titolo di <b>premi di produttività</b> o sotto forma di <b>partecipazione agli utili</b> dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• su un importo <b>massimo complessivo lordo di € 3.000</b> (in precedenza € 2.000).</li> <li>• con esclusivo riferimento ai <b>lavoratori dipendenti del settore privato</b> che nel <b>2016</b> hanno conseguito un <b>reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000</b> (in precedenza € 50.000).</li> </ul> <p>Inoltre è previsto che le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione / uso / comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) <b>concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva (10%), anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.</b></p> <p>E' previsto inoltre che <b>non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente</b> e non sono soggetti all'imposta sostitutiva in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i contributi alle forme pensionistiche complementari versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 5.164,57;</li> <li>• i contributi di assistenza sanitaria, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 3.615,20;</li> <li>• il valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedente il limite di € 2.065,83.</li> </ul> <p>Inoltre <b>non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente</b> "i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie".</p>
<b>EROGAZIONI LIBERALI A ISTITUTI TECNICI SUPERIORI</b>	<p>E' possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le <b>erogazioni liberali a favore degli istituti tecnici superiori</b> di cui al DPCM 25.1.2008. E' altresì confermata la deducibilità delle stesse nel limite del 2% del reddito d'impresa e comunque nella misura massima di € 700.000 annui</p>
<b>BUONO NIDO</b>	<p>con riferimento ai <b>nati dall'1.1.2016</b> è riconosciuto, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico/privato, <b>un buono di € 1.000</b> a base annua e parametrato a 11 mensilità.          Il bonus in esame è fruibile anche alle forme di <b>supporto presso</b></p>

	<p><b>la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.</b> Il buono è corrisposto dall'INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che attesti l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche/private.</p>
<p><b>IMPOSTA "IRI" IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA</b></p>	<p><b>A decorrere dall'1.1.2017 dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) nella misura fissa del 24%</b> così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali. L'imposta disciplinata è applicabile alle <b>imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria</b>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione "separata" con l'aliquota del 24%;</li> <li>• le somme che l'imprenditore / collaboratore familiare / socio preleva dall'impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d'impresa <i>"nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi"</i>.</li> </ul> <p>L'opzione ha <b>durata quinquennale</b> ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione. Il regime IRI <b>non ha rilevanza ai fini previdenziali</b> per i soggetti iscritti all'IVS. E' previsto che l'opzione per il regime IRI può essere <b>esercitata anche dalle srl trasparenti</b>.</p>
<p><b>RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE</b></p>	<p>È confermata la <b>riduzione al 2,3%</b> dell'aliquota applicabile <b>per il 2017</b> ai fini della determinazione del rendimento nozionale (c.d. <b>deduzione ACE</b>). <b>A partire dal 2018 l'aliquota è fissata al 2,7%</b>.</p> <p>Per le <b>ditte individuali</b> e le <b>società di persone in contabilità ordinaria, già dal 2016</b>, è confermato che la determinazione dell'agevolazione ACE va individuata con le <b>regole applicabili dalle società di capitali</b>, ossia in base all'incremento netto del patrimonio. Per tali soggetti è comunque previsto che, al fine della determinazione dell'agevolazione ACE, va <b>considerata anche la differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010</b>.</p>
<p><b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</b></p>	<p>È confermata la riproposizione della possibilità di <b>rideterminare il costo d'acquisto</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>terreni</b> edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;</li> <li>• <b>partecipazioni</b> non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;</li> </ul> <p><b>alla data dell'1.1.2017</b>, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al <b>30.6.2017</b> il termine entro il quale provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla <b>redazione ed all'asseverazione della perizia</b> di stima;</li> <li>• al <b>versamento dell'imposta sostitutiva</b>, pari all'8%.</li> </ul>

<b>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA</b>	<p>È confermata la riproposizione della <b>rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni</b> riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.</p> <p>La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni <b>risultanti dal bilancio al 31.12.2015</b> appartenenti alla stessa categoria omogenea.</p> <p>Il <b>saldo attivo di rivalutazione</b> va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.</p> <p>È possibile <b>affrancare, anche parzialmente</b>, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.</p> <p>Il maggior valore dei beni è <b>ricosciuto ai fini fiscali</b> (redditi e IRAP) <b>a partire dal terzo esercizio successivo</b> a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>16%</b> per i beni ammortizzabili;</li> <li>• <b>12%</b> per i beni non ammortizzabili.</li> </ul> <p>In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa <b>prima dell'inizio del quarto esercizio successivo</b> a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.</p> <p>Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno <b>versate in unica soluzione senza interessi</b>, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.</p> <p>Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.</p>
<b>ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI</b>	<p>È confermata la (ri)apertura dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. L'agevolazione è riconosciuta alle <b>operazioni poste in essere dall'1.10.2016 al 30.9.2017</b> e interessa le <b>società di persone / capitali</b> che assegnano / cedono ai soci gli immobili, <b>diversi da quelli strumentali per destinazione</b>, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. Il <b>versamento</b> dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato nella misura del <b>60% entro il 30.11.2017</b>, il rimanente <b>40% entro il 16.6.2018</b></p>
<b>DETRAZIONI IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA</b>	<p>E' stato rivisto l'aumento del limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le <b>spese di frequenza</b> di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, che ora risulta pari a <b>€ 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 per il 2019.</b></p>
<b>RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA</b>	<p>È confermato il <b>differimento dell'aumento dell'aliquota IVA del 10%</b> di 3 punti percentuali (13%) <b>all'1.1.2018.</b></p> <p>E' previsto l'aumento dell'aliquota IVA del 22% di 3 punti percentuali (25%) dall'1.1.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali (25,9%) dall'1.1.2019.</p> <p>In pratica per il 2017 le aliquote IVA sono <b>confermate</b> nella misura del <b>4%, 5%, 10% e 22%</b></p>

**SCHOOL BONUS**

A favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano **erogazioni liberali** in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, è riconosciuto uno specifico **credito d'imposta**, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento delle strutture esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

Ora in sede è previsto che:

le erogazioni liberali **destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie** sono effettuate sul **c/c bancario / postale intestato alle scuole**, con sistemi di pagamento tracciabili;

le scuole paritarie beneficiare sono tenute a comunicare mensilmente al MIUR l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché a "rendere noto" il medesimo ammontare, la relativa destinazione e il relativo utilizzo, tramite il proprio sito Internet e sul portale telematico del MIUR;

le scuole paritarie sono tenute altresì, a versare, entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali, un ammontare pari al 10% delle risorse all'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiare.

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.*

**STUDIO ROSSI  
& PARTNERS**